

STATUTO

I GIRASOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E DI SOLIDARIETA'

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SCORDIA CT VIA SAN GIUSEPPE
34

Numero REA: CT - 307388

Codice fiscale: 04609070877

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-05-2016 - Statuto completo	2
--	---

**ALL.TO "A" AL N. 3438 DI REP. E AL N. 2330 DI RACC. DEL
11-05-2016**

STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DENOMINATA

"I Girasoli Società cooperativa sociale e di solidarietà".

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

E' costituita una Società Cooperativa sociale, a mutualità prevalente, denominata "I Girasoli Società cooperativa sociale e di solidarietà".

ARTICOLO 2

La società ha sede nel Comune di Scordia, all'indirizzo risultante dalla domanda di iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disp. att. c.c.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo nell'ambito del Comune sopra indicato, con semplice decisione dell'organo amministrativo.

Spetta invece all'assemblea dei soci decidere il trasferimento della sede in comune diverso da quello indicato nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie senza stabile rappresentanza.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

ARTICOLO 3

La Cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

ARTICOLO 4

La Cooperativa è a mutualità prevalente e svolge la propria attività senza fini di speculazione privata.

La soppressione delle clausole relative alla mutualità prevalente deve essere disposta dall'assemblea dei soci.

Alla cooperativa, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2519, comma 2, c.c., si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla Cooperazione.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ARTICOLO 5

La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti delle cooperative consorziate e dei rispettivi soci operatori, ha per oggetto le seguenti attività:

- realizzare, anche inserendo al lavoro, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 381/91, persone svantaggiate, servizi di supporto e di consulenza gestionale e tecnico-amministrativa ed offrire quant'altro necessario, ivi compreso il sostegno finanziario, ai soci per migliorare la loro efficacia operativa;
- stimolare la collaborazione tra soci e terzi con finalità di promozione umana e di inserimento sociale dei cittadini che soffrono condizioni di svantaggio e di emarginazione, anche coordinando

l'attività in modo da renderla più produttiva ed incisiva sul sociale;

- gestire attività di formazione professionale ed addestramento, realizzate anche con l'ausilio di fondi regionali, statali e comunitari, volte a stimolare ed accrescere la coscienza cooperativistica nonché specifiche competenze e professionalità dei soci e di quanti partecipano all'attività delle cooperative e di terzi;

- favorire lo sviluppo e la produttività sociale dell'attività lavorativa dei soci, anche commercializzandone i prodotti ed offrendo a terzi, ivi compresi enti pubblici e privati (direttamente o tramite gare d'appalto, licitazioni o a trattativa privata), prodotti e servizi;

- attuare che tramite le cooperative consorziate, iniziative di informazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli enti pubblici sui problemi dell'emarginazione;

- sollecitare e promuovere l'emanazione di provvedimenti legislativi ed amministrativi che riconoscano e sostengano le cooperative sociali;

- promuovere e favorire attraverso adeguati interventi il sorgere di nuove iniziative di cooperazione sociale;

- svolgere attività editoriali connesse alla promozione degli scopi sociali e delle attività delle cooperative;

- assumere, da Enti pubblici o Privati, imprese ed associazioni, la gestione di attività di servizio, nei seguenti settori:

- a) servizi sociali territoriali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, centri sociali, comunità terapeutiche, comunità educative, centri aperti, mense sociali, case di riposo, asili nido, scuole materne e luoghi per l'infanzia;

- b) servizi di assistenza e tutela, anche a domicilio, rivolti a persone in stato di bisogno, garantendo assistenza, sostegno, sorveglianza ed ogni aspetto educativo riguardanti minori e nuclei familiari, persone degenti presso ospedali, case di cura, case di riposo, comunità di alloggio;

- c) servizi e attività di animazione ed educazione sia per bambini e adolescenti, che per adulti, tendenti all'espressione della personalità ed in grado di favorire l'armonico sviluppo;

- d) servizi socio-assistenziali, socio-sanitari ed educativi, a favore di anziani, inabili, minori, tossicodipendenti, stranieri immigrati, detenuti, famiglie, tra cui, solo a titolo esemplificativo potrà:

- gestire servizi di assistenza domiciliare e presso ospedali, case di cura, casa-famiglia e case di riposo, RSA per anziani e disabili;

- gestire attività e servizi di riabilitazione e di assistenza medico-specialistica;

- gestire servizi domiciliari (incluse l'Assistenza Domiciliare Integrata "ADI" ed il Servizio di Assistenza Domiciliare "SAD") di assistenza infermieristica e socio-sanitaria, sostegno, riabilitazione e cura da effettuarsi presso la famiglia, e servizi extramurali da effettuarsi presso la scuola o le altre strutture di accoglienza quali strutture residenziali, ospedali e case di cura,

in favore di minori, soggetti in condizioni di handicap, utenza psichiatrica, minoranze etniche, pazienti terminali, nonché in tutti gli spazi integrati nei vari settori (scuole, trasporti, tempo libero, soggiorni, vacanze integrate, animazione culturale);

- organizzare attività di assistenza psichiatrica e di riabilitazione psicosociale sia a favore di ex degenti di ospedali psichiatrici, che di soggetti in trattamento psichiatrico e psicoterapico;

- gestire servizi di trasporto a favore di soggetti appartenenti a categorie svantaggiate;

- organizzare iniziative di animazione del tempo libero, quali attività sportive, ricreative e culturali, animazione, attività teatrali, corsi di terapia occupazionale, pet therapy, ippoterapia, arteterapia, ergoterapia, acquaterapia e tutte le forme utili nel processo riabilitativo individuale e di gruppo;

- gestire servizi e strutture diurne e/o residenziali come comunità alloggio, casa famiglia, centri diurni, centri assistenza e di incontro, case protette, case di riposo, centri di accoglienza, centri di aggregazione, centri di accoglienza ad ospitalità diurna o a residenza temporanea, istituti di ricovero a convitto e semiconvitto;

- promuovere e gestire sportelli di orientamento;

- promuovere e gestire "Sportelli informa famiglia";

- istituire e/o gestire asili nido, scuole materne nonché servizi ausiliari di collegamento, prestando assistenza ed orientamento ai bambini, curandone la salvaguardia e la sorveglianza e tenendo presenti gli aspetti educativi e pedagogici;

- prestare servizi di vigilanza privata e precisamente:

- a) attività di sorveglianza, di scorta e di protezione: trasporto valori, pattugliamento, vigilanza e sorveglianza di fabbricati di civile abitazione, di uffici, di stabilimenti, di cantieri, di alberghi, di teatri, di centri commerciali di centri di accoglienza, di qualsiasi luogo e/o edificio pubblico e privato, eccetera, servizi di sicurezza nei trasporti pubblici come controllo bagagli e passeggeri negli aeroporti e servizi di pattugliamento in treni e metropolitane;

- b) servizi di automobili blindate;

- c) servizi delle guardie del corpo;

- d) attività di ordine pubblico e sicurezza, attività di protezione civile, attività di ausilio alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco, agli enti pubblici e privati di soccorso e accoglienza;

- e) consulenza in materia di sicurezza industriale, delle famiglie e dei servizi pubblici in connessione con il servizio di vigilanza;

- cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole) e precisamente:

- a) realizzazione, cura e manutenzione di parchi e giardini per: abitazioni private e pubbliche, edifici pubblici e privati (scuole, ospedali, edifici amministrativi, chiese eccetera), terreni comunali (parchi, aree verdi, cimiteri eccetera), aree verdi per vie di comunicazione (strade, linee ferroviarie e tranviarie, vie navigabili, porti, aeroporti), edifici industriali e commerciali;

b) realizzazione, cura e manutenzione di aree verdi per: edifici (giardini pensili, verde per facciate, giardini interni, eccetera), campi sportivi (campi di calcio, campi da golf, eccetera), campi da gioco, aree per solarium ed altri parchi per uso ricreativo, acque lacustri e correnti (bacini, bacini artificiali, piscine, canali, corsi d'acqua, sistemi di scolo);

c) realizzazione di spazi verdi per la protezione contro il rumore, il vento, l'erosione, la visibilità e l'abbagliamento;

- altri lavori di completamento e di finitura degli edifici e precisamente:

a) installazione di caminetti;

b) costruzione di sottofondi per pavimenti;

c) pulizia di nuovi edifici dopo la costruzione;

- pulizia meccanizzata e manuale, gestione e manutenzione di case, edifici pubblici e privati, studi medici e ambulatori, centri di accoglienza, parchi, giardini, piazze, strade, vie e parcheggi sia pubblici che privati, nonché prestazione dei relativi servizi complementari connessi; disinfezione, disinfestazione e derattizzazione presso privati e/o enti pubblici e privati; espurgo di pozzi neri e fosse settiche; bonifica di siti e beni contenenti amianto;

- raccolta, trasporto, smaltimento e conferimento agli impianti finali di rifiuti solidi urbani ed assimilabili su concessione comunale e/o di altri enti pubblici e/o privati; raccolta differenziata, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali, speciali assimilabili, urbani pericolosi e tossico/nocivi;

- gestione di impianti per la raccolta di rifiuti residui, sia solidi che liquidi, di qualsiasi tipo, natura e provenienza; gestione di impianti di termodistruzione e termovalorizzazione.

- esercizio di fattoria sociale ossia impresa agricola condotta anche in forma associata economicamente e finanziariamente sostenibile, che svolge l'attività produttiva agricola e/o zootecnica rispettando i principi guida dell'agricoltura sostenibile così come definita dai Regolamenti Europei 834/2007 889/2008 e 967/2008 in vigore dal 1 gennaio 2009 e successive modifiche (ex regolamento UE n.2092/91), e proponendo i suoi prodotti sul mercato; anche con finalità di integrare il percorso produttivo agricolo con l'offerta di servizi culturali, educativi, assistenziali, riabilitativi, terapeutici, formativi, occupazionali, rivolti alla comunità locale, a favore di soggetti svantaggiati di cui all'art.4 della L.R. 381/91 o extracomunitari, in collaborazione con istituzioni pubbliche del terzo settore; attività di manutenzione del verde, la formazione degli operatori sia in ambito tecnico-agricolo che nelle competenze proprie dell'attività sociale in cui operano e la formazione dei fruitori (soggetti in situazione di svantaggio accolti); la valorizzazione, anche attraverso attività di ricerca e studio, delle buone pratiche di inclusione sociale; la sostenibilità economica delle attività agricole con un modello di acquisto e vendita delle produzioni volto ad ottimizzare gli scambi, ridurre i costi e valorizzare le produzioni locali e la vocazionalità dei diversi territori;

- gestire Centri di Assistenza e Orientamento:

a) alla istituzione, promozione, organizzazione e gestione di servizi socio assistenziali e socio-sanitari (comunità alloggio, Comunità Terapeutica Assistita, comunità protette, case famiglia, centri residenziali e semiresidenziali, centri di attività protette, centri sociali, case albergo, centri diurni, consultori, ambulatori, servizi di diagnosi e cura, centri incontro, centri ascolto) per la prevenzione primaria, secondaria e terziaria a livello territoriale, di qualsiasi forma di disagio sociale, psicologico e culturale a carico di tutte le categorie identificate dal piano socio-sanitario e dalla legge n. 328/00 e successive modifiche e integrazioni, e dalla legge n. 10/2003 e successive modifiche ed integrazioni;

b) alla creazione e realizzazione di strutture a carattere residenziale o meno entro le quali realizzare servizi assistenziali, socioculturali, sanitari o di animazione, di prevenzione primaria, secondaria o terziaria destinati ad utenti di ogni fascia sociale, economica e culturale (ivi compresa la popolazione extracomunitaria e quella appartenente alla Comunità Europea) quali fra gli altri: asili nido, scuole di ogni ordine e grado, scuole di formazione professionale, di aggiornamento e di specializzazione di qualsiasi insegnamento, biblioteche, ludoteche, centri e campi sportivi, palestre, centri culturali, padiglioni per mostre, centri per il tempo libero e per la creatività;

c) all'organizzazione e gestione di servizi di psicologia scolastica, di equipe sociopsicopedagogica, medicina scolastica, orientamento scolastico, bilancio delle competenze, ottimizzazione delle risorse umane, selezione del personale ed incrocio domanda/offerta, interventi di psicologia di comunità;

d) all'organizzazione e gestione di servizi di assistenza psichiatrica e psicoterapeutica nonché di mediazione familiare e sociale ed interculturale ed interventi a tutela di minori e donne vittime di maltrattamento e/o abuso.

La società potrà inoltre:

- gestire attività commerciali per la fornitura di ausili socio-sanitari anche in regime di convenzione con enti pubblici;
- istituire e gestire servizi di telesoccorso, teleassistenza, telemonitoraggio, centri di ascolto e telemedicina e centri unificati di prenotazione (CUP);

- realizzare tutti gli interventi e servizi sociali e sanitari previsti dalla legge n. 328/00 e successive modifiche e integrazioni nonché delle azioni di accompagnamento (analisi dei bisogni della popolazione, monitoraggio, gestione del Servizio Socio Sanitario Informatizzato) e dalla L.R. 31.07.2003, n. 10 e successive modifiche e integrazioni, inclusi gli uffici affido;

- realizzare e diffondere studi e ricerche riguardanti le problematiche culturali, sociali, sanitarie, psicologiche e assistenziali;

- istituire e/o gestire centri di studio, ricerche statistiche e convegni;

- procedere all'integrazione scolastica e sociale di soggetti in condizioni di handicap (legge n. 104/1992 e successive modifiche e

integrazioni) e di ogni altra persona o gruppo che patisca svantaggi, ivi comprese le minoranze extracomunitarie anche con prestazione di servizi di terapia e riabilitazione;

- prestare servizi sociali di sostegno psicologico o di psicoterapia e di reintegrazione sociale a favore di soggetti o gruppi che, a causa o meno di un qualsiasi rapporto con la Giustizia (civile o penale) anche in regime di esecuzione penale esterna, patiscano disagi e di soggetti rientranti nella vasta categoria del disagio e della devianza minorile secondo i dettami della legge n. 285/97 e successive integrazioni e modificazioni;

- realizzare servizi di consulenza in generale, e di progettazione di interventi formativi in particolare, in favore delle agenzie educative, sociali e sanitarie pubbliche e private presenti sul territorio (inclusi gli interventi previsti dal POR Sicilia e dai PON) nei limiti dell'oggetto sociali;

- progettare, gestire e organizzare attività di formazione professionale ed addestramento fruente di finanziamento pubblico o privato in tutti i settori in cui operano le cooperative consorziate, (anche attraverso la FAD - Formazione a Distanza) finalizzati a promuovere la qualità della formazione e dell'aggiornamento del personale sanitario, sociale e scolastico, secondo quanto stabilito dalle direttive ministeriali - Ministero della Sanità, ECM, Ministero della Pubblica Istruzione, Formazione ed Aggiornamento Docenti e Dirigenti, finalizzato ad accrescere la coscienza cooperativistica;

- progettare e svolgere attività didattiche, amministrative, di segreteria, di coordinamento, didattico, di direzione e tutto ciò che è previsto e richiesto per l'attuazione di master, interventi di Formazione Continua, IFTS, Progetti Comunitari, da realizzarsi anche tramite le TIC nonché di corsi di specializzazione in psicoterapia riservati ai laureati in Medicina ed in Psicologia, di cui alla legge n. 56/89 e successive circolari e decreti;

- partecipare a gare e/o appalti e licitazioni in genere per la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, nonché per lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate direttamente o tramite le imprese consorziate;

- progettare e realizzare servizi socio educativi e/o riabilitativi che prevedano anche interventi di turismo sociale e giovanile ed annesse attività secondarie, inclusa la commercializzazione di prodotti derivanti dalle attività;

- gestire tipografie e punti vendita di pubblicazione proprie ed altrui ed editoria e stampa su tutte le attività relative ai citati punti in oggetto;

- sostenere e diffondere iniziative di imprenditorialità sociale. Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Per la realizzazione dei suddetti scopi la società potrà:

- compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni

contrattuali di natura mobiliare ed immobiliare necessari od anche semplicemente utili per il raggiungimento degli scopi consortili;
- utilizzare competenze prese in enti di ricerca pubblici e privati e collaborare con gli stessi, o con singoli professionisti particolarmente qualificati per la realizzazione dell'oggetto consortile;

- partecipare ad enti ed organismi aventi per scopo lo sviluppo di attività simili e complementari;

- ricevere e utilizzare risorse finanziarie pubbliche (Unione Europea, Ministero del Lavoro, delle Politiche Sociali, della Sanità, dell'Istruzione, delle Pari Opportunità, ecc., Regione Siciliana, Province Regionali, Comuni, etc.) e private (Imprese, Associazioni, Ordini Professionali, Fondazioni etc.);

- svolgere, non in via prevalente, inoltre qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi succitati e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi;

- compiere tutte le operazioni economiche, finanziarie, organizzative e promozionali che si rendessero necessarie, accettando a tal fine donazioni, lasciti e contributi sotto qualsiasi forma da privati o enti pubblici;

- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge n. 59/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO III

SOCI

ARTICOLO 6

Il numero dei soci è illimitato e variabile, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge.

Può essere compreso tra tre e otto solo se tutti i soci sono persone fisiche.

I soci sono suddivisi in tre categorie:

- a) soci cooperatori;
- b) soci sovventori;
- c) soci volontari.

Possono acquisire la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età che esercitino mestieri attinenti alla natura dell'attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa. Possono essere soci altresì le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono acquisire la qualifica di soci sovventori le persone fisiche e giuridiche che intendono partecipare finanziariamente al raggiungimento degli scopi sociali.

Possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera a favore della cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima. I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del libro soci. Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa. Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

ARTICOLO 7

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- a) se persona fisica: cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale; se soggetto diverso: denominazione sociale, sede, codice fiscale, nominativo della persona fisica delegata a rappresentarla e delibera dell'organo competente che ha deciso l'adesione;

- b) motivi della richiesta e precisazione della effettiva attività svolta;

- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, il cui valore nominale non dovrà superare il limite massimo fissato dalla legge;

- d) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;

- e) la qualifica che intende rivestire.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dall'organo amministrativo, oltre l'importo della quota, il soprapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.

In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

In caso di diniego, la domanda potrà essere rinnovata. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'articolo 8.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

ARTICOLO 8

I soci ammessi sono obbligati:

- a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dall'organo amministrativo;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- c) a prestare, il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento aziendale;
- d) al versamento del soprapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci ai sensi del secondo comma dell'articolo 2528 Codice Civile.

ARTICOLO 9

E' fatto divieto ai soci di associarsi contemporaneamente ad altre cooperative o società che perseguono identici scopi sociali o che comunque esplicano attività concorrente.

E' altresì vietato al socio di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese che operino in concorrenza con la cooperativa.

ARTICOLO 10

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Le quote detenute dai soci non possono essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

TITOLO IV

RECESSO - ESCLUSIONE

ARTICOLO 11

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, per causa di morte o scioglimento della persona giuridica socia.

ARTICOLO 12

I soci possono recedere dalla società nei casi previsti dalla legge, nonché ove abbiano perduto i requisiti per l'ammissione, o in caso di inabilitazione al lavoro o di trasferimento.

Il recesso non può essere parziale.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso.

Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I rapporti mutualistici del socio receduto con la società, proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

ARTICOLO 13

L'esclusione sarà deliberata dall'assemblea nei confronti del socio:

a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti, o dal rapporto mutualistico;

b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte ai sensi dell'art.2531 c.c., o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo amministrativo;

c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 9 o per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;

d) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 del codice civile. L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione della prestazione di lavoro di cui all'articolo 8 lettera c), e dei rapporti mutualistici. Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale competente per territorio entro sessanta giorni dalla comunicazione.

In caso di opposizione, l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.

L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro dei soci.

ARTICOLO 14

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta. Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

ARTICOLO 15

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato a cui aggiungere il soprapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità dei soci ove versato e non capitalizzato, e decurtate le perdite imputabili al capitale, in proporzione alle quote possedute e la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio si è verificato.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del bilancio.

In ogni caso l'organo amministrativo potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società ed i soci, dilazionare in più rate il rimborso con la corresponsione dei relativi interessi legali, entro il termine massimo di cinque anni dall'approvazione del suddetto bilancio.

ARTICOLO 16

In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 15, allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di subentrare nella partecipazione al socio defunto e in caso di pluralità di eredi debbono nominare un rappresentante comune. L'organo amministrativo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta, con decisione inappellabile.

ARTICOLO 17

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamente nei precedenti articoli 15 e 16.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, o dichiarazione sostitutiva comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.

Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati. Inoltre dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione della quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo stato di insolvenza della società.

TITOLO V

TRATTAMENTO DEI SOCI

ARTICOLO 18

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio di parità di trattamento. I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci. I regolamenti di cui al comma precedente sono predisposti dall'organo amministrativo ed approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie. La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 19

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote. Nessun socio potrà possedere una quota il cui complessivo valore superi i massimi stabiliti dalla legge;
- b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 20;
- c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili;
- d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o investimenti;
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio.

ARTICOLO 20

L'esercizio sociale va dall'uno gennaio al trentuno dicembre, di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, previo esatto inventano, da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali, nonché redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e statutari in conformità con il carattere cooperativo della società, nonché quant'altro richiesto dalla legge e dal presente statuto.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico.

Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;

- b) una quota, nella misura e con le modalità previste dalla legge, alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, entro i limiti di legge e nel rispetto dei requisiti per le cooperative a mutualità prevalente;
- d) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;
- e) alla riserva straordinaria;
- f) alle altre riserve statutarie e volontarie.

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci. I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, secondo quanto previsto in apposito regolamento.

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 21

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) l'organo Amministrativo;
- c) il Collegio sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatoriamente oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 22

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove, ma sempre in Italia), la data della convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, da trasmettersi ai soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza a mezzo raccomandata, con avviso o ricevuta di ricevimento, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli

amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati.

ARTICOLO 23

L'assemblea:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;
- 4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta dell'organo amministrativo;
- 5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni, o entro i centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'articolo 2428 del codice civile.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'organo amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale, o da almeno un terzo dei soci.

In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea, con le maggioranze di legge, delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori. Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

ARTICOLO 24

L'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti esprimibili spettanti ai soci e delibera a maggioranza assoluta tranne che per le modifiche dell'atto costitutivo, sullo scioglimento della cooperativa e sulla nomina dei liquidatori per cui occorrerà il voto favorevole della metà dei soci della società aventi diritto al voto.

Sono fatti salvi i casi in cui la legge richieda inderogabilmente diverse specifiche maggioranze.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, comunque sempre con scrutinio palese.

ARTICOLO 25

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il valore della quota

posseduta. Ai soci sovventori spetta il diritto di voto con le modalità e i limiti previsti dalla legge e conformemente alla deliberazione che ne determina l'emissione.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Amministratore nè sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Per quanto non espressamente previsto si applicano le regole di cui agli artt. 2538 e seguenti del Codice Civile integrate da quelle previste per l'assemblea nelle società a responsabilità limitata.

ARTICOLO 26

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di amministrazione ove sussista ovvero, qualora gli amministratori non costituiscano un Consiglio, dall'amministratore più anziano o infine, in difetto, da persona eletta dall'assemblea.

L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

La nomina del segretario non avrà luogo quando il verbale sia redatto da un notaio.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio quando previsto obbligatoriamente. Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 27

L'amministrazione della società è affidata alternativamente, su decisione dei soci in occasione della nomina:

- da un amministratore unico;
- da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- da due o più amministratori con poteri congiunti o disgiunti.

La nomina degli amministratori compete all'assemblea: durano in carica per il periodo fissato all'atto di nomina; in mancanza di fissazione di un termine durano in carica fino a revoca o dimissioni. Gli amministratori sono rieleggibili e sono sempre revocabili dall'assemblea, qualsiasi sia la fonte della loro nomina.

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dalla legge, può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. L'amministratore unico deve essere socio cooperatore.

Il compenso è determinato dall'assemblea.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 28

Il consiglio nomina tra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vicepresidenti ed un segretario, anche in via permanente ed estraneo

al consiglio stesso.

Il consiglio si raduna anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima. Sono comunque fatte salve, anche in assenza di formale convocazione, le riunioni del consiglio quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal Presidente o, in mancanza dall'amministratore designato agli intervenuti.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

POTERI E RAPPRESENTANZA

ARTICOLO 29

Gli amministratori sono investiti di tutti i poteri per l'amministrazione della società.

La rappresentanza generale della società - di fronte ai terzi ed in giudizio, e ricomprendente qualsiasi atto di amministrazione spetta, a seconda del tipo di organo amministrativo prescelto in sede di nomina:

- al Presidente del Consiglio di amministrazione;
- agli amministratori delegati, nei limiti dei poteri attribuiti;
- all'Amministratore Unico;
- a tutti gli amministratori disgiuntamente o congiuntamente, rispettivamente nelle ipotesi di amministrazione in via disgiuntiva o congiuntiva.

Gli amministratori muniti di rappresentanza possono nominare direttori nonché procuratori per determinati atti o categorie di atti.

COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 30

Il Collegio Sindacale, quando la sua nomina è obbligatoria ai sensi dell'art. 2543 c.c., o quando i soci delibereranno di nominarlo nonostante la non obbligatorietà, si comporrà di tre membri effettivi eletti dall'assemblea tra i revisori contabili. Dovranno inoltre essere nominati dall'assemblea due sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale sarà nominato dall'assemblea. I sindaci dureranno in carica tre anni e saranno rieleggibili.

ARTICOLO 31

Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli

dalla legge.

I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

In sede di assemblea ordinaria di bilancio l'organo amministrativo e il Collegio Sindacale devono specificatamente riferire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici.

TITOLO VIII

SIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 32

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai sensi dell'art. 2545-duodecies, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori.

ARTICOLO 33

In ogni caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

F.to Salvatore CANNATA

F.to FRAZZETTO Antonino

F.to Maria Rosa CRISTAUDO

F.to Sandra Valentina PARISI

F.to CANNATA Paolo Antonino

F.to Antonino Sciabica - NOTAIO

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, rilasciata ai sensi dell'art. 22 commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 7 marzo 2005 n. 82 che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro delle Imprese.

ESENTE DA BOLLO